

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3274 del 12/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ CADF SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI CODIGORO, V. ALFIERI 3 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COPPARO, LOC. AMBROGIO V. VALLAZZA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3261 del 06/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 17093/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CADF SPA con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di COPPARO, LOC. AMBROGIO V. VALLAZZA - Pratica del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi presentata in data 12/05/2016 con n. 5459. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

IL RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/05/2016, trasmessa dal SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 19/05/2016 con il n. 5006, presentata al SUEI in data 12/05/2016, dalla Società CADF SPA, nella persona di CRISTIANO BERTELLI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 e stabilimento nel Comune di COPPARO, LOC. AMBROGIO V. VALLAZZA, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 15 gennaio 2014 che inserisce la linea di trattamento fanghi degli impianti biologici di trattamento acque reflue, con potenzialità inferiore a 10.000 A.E., tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06, per cui con il presente provvedimento, viene contestualmente revocato, dalla data di rilascio il titolo abilitativo in materia di emissioni in atmosfera, rilasciato dalla Provincia di Ferrara;

– considerato che, si tratta di una rete di pubblica fognatura a servizio dell'agglomerato di Ambrogio, con scarico fognario esistente ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, dotato di impianto di depurazione con potenzialità massima di 300 A.E e con caratteristiche per le quali si applicano le disposizioni previste, dalla Delibera di G.R. n. 1053/03, per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 200 e 2.000;

– vista la presa d'atto del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 05/07/2016, assunta al P.G. di ARPAE di Ferrara il 11/07/2016 con il n. 7184, in merito alla dichiarazione della ditta di attività che non comporta l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi e che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico esistenti, con l'indicazione che l'impresa dovrà compiere una previsione/valutazione d'impatto acustico nel caso di modifiche dell'attività che la richiedano o nel caso dell'entrata in vigore di diverse disposizioni normative o regolamentari;

– preso atto che fino alla data di presentazione della domanda di AUA, per lo stabilimento in oggetto, era regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Atto della Provincia n° 16106 del 29/02/2012;

- emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 272 comma 2 parte quinta del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia n°73697 del 07/09/20 12:
 - ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia di scarichi di acque reflue sopra citato, non oggetto di modifica;
 - dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia di scarichi di acque reflue sopra citato;
 - dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
 - ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
 - dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, alla Società CADF SPA, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di CODIGORO, V. ALFIERI 3 ed impianto nel Comune di COPPARO, LOC. AMBROGIO V. VALLAZZA, codice fiscale n. 01280290386 per l'esercizio dell'attività DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico fognario dell'impianto di depurazione di via Vallazza, nel corpo idrico ricettore fosso Vallazza, di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante (all. 1), deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 3 del punto 7) della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:

solidi sospesi totali ≤ 80 mg/l

BOD ≤ 40 mg/l

COD ≤ 160 mg/l

azoto ammoniacale ≤ 25 mg/l

grassi e oli animali/vegetali ≤ 20 mg/l.

2. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri solidi sospesi totali – BOD – COD – azoto ammoniacale – grassi e oli animali/vegetali, allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento semestrale, i dati risultanti dalle analisi devono essere trasmessi ad ARPAE di Ferrara.
3. Gli autocontrolli sopramenzionati dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e in accordo con ARPAE di Ferrara.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto.
5. Lo scaricatore di piena, indicato dalla planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 1), a servizio di questa rete fognaria deve essere mantenuto costantemente accessibile per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, deve essere dimensionato in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
6. L'impianto di depurazione non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per gli odori e aerosol.
7. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
8. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, qualora sia possibile tecnicamente e a livello gestionale, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a

cielo aperto, proliferazioni di insetti, con particolare attenzione al periodo in cui il corpo idrico ricettore dello scarico ha portata nulla.

11. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo, nella planimetria allegata (allegato 1), deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti.
12. E' fatto divieto di raggiungere i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

In caso di danni o rotture di manufatti ed impianti e, comunque, in situazioni che possono comportare pericolo per l'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione ARPAE di Ferrara, per le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/06.

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte del SUEI, il titolo abilitativo in materia ambientale, atto della Provincia n°73697 del 07/09/2012

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUEI.

F.to digitalmente
Il Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.